

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Anno 2023 Reg. Delibere n. 82

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 17:36 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 19 dicembre 2023, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria:

| | | Presente/Assente |
|------------------------|--------------|------------------|
| SCARABELLO Umberto | Sindaco | Presente |
| OLIVETTO Anna | Vice Sindaco | Presente |
| D'INNOCENTE Pierluigi | Assessore | Presente |
| PITTON Renza | Assessore | Presente |
| SIEGA VIGNUT Christian | Assessore | Presente |
| ZILLI Sandra | Assessore | Presente |
| dott. CARLI Andrea | Consigliere | Presente |
| SALVADORI Maria | Consigliere | Presente |
| LLAPERI Serxhio | Consigliere | Presente |
| MASSARO Ottavio | Consigliere | Presente |
| DIDONI Johnny | Consigliere | Assente |
| PIPOLO Michela | Consigliere | Assente |
| QUERIN Cristina | Consigliere | Presente |
| MARZULLO Domenico | Consigliere | Presente |
| FRANZIN Ilia | Consigliere | Assente |
| ZECCA Antonella | Consigliere | Presente |
| MILANESE Massimo | Consigliere | Presente |
| ESPOSITO Leonardo | Consigliere | Assente |
| CANDERAN Martina | Consigliere | Assente |
| OLIVETTO Eros | Consigliere | Presente |

| DELLA PUTTA Mirco | Consigliere | Presente | | |
|-------------------|-------------------|----------|--|--|
| GASPARDO Andrea | Assessore Esterno | Presente | | |

Partecipa il Segretario comunale Avv. Angelo Raffaele PETRILLO.

Assessore Andrea GASPARDO: "Sottolineo solo come la maggioranza, questa Amministrazione ha ritenuto di confermare anche per quest'anno le aliquote dello scorso anno, quindi non cambia niente e in qualche modo confermo quanto ho detto prima circa la volontà di questa Amministrazione di non aumentare tariffe ed aliquote nei confronti dei propri cittadini. Altro non mi sento di aggiungere perché davvero rimane immutata rispetto a quanto già fatto l'anno scorso, grazie Presidente."

Primo giro di interventi.

Consigliere Massimo MILANESE: "Volevo solo portare all'attenzione di questa maggioranza e anche agli uffici se possono dare una risposta puntuale, ma che non andrà nella direzione della mia richiesta, perché nel primo anno applichiamo l'ILIA nel 2023 e si è posto in evidenza la casistica specifica di quegli immobili che sono cointestati tra genitori e figli e che il regolamento, se non vado errato prevede che non ci possa essere il riconoscimento per il figlio quando è la madre, esempio, comproprietaria dell'immobile dell'esenzione totale dall'imposta. Ci può essere quando è integralmente intestata al familiare che dà in uso gratuito. E riguardo anche l'utilizzo dell'uso gratuito, se non vado errato ma chiedo conferma, il Regolamento prevede che ci deve essere la presentazione di un atto di comodato d'uso gratuito registrato. Ecco, io suggerisco qui agli uffici che forse bisognerebbe fare una valutazione dove se il familiare è comunque un familiare di cui può essere verificato il rapporto di familiarità attraverso l'anagrafe comunale, per esempio per acquisizione dell'immobile per successione legittima, che ci possa essere il modo di evitare la presentazione di questo contratto, che comunque ha un costo a carico dei cittadini e si possa riconoscere com'era una volta entro il primo grado lo sgravio dell'immobile dall'imposizione dell'imposta. Se mi si conferma che questo non si può fare perché ho letto sommariamente, ma queste sono casistiche che nascono."

Responsabile dell'Area Risorse finanziarie, Dott. Marco PERIN: "Confermo quanto detto dal Consigliere Milanese, quello che ha detto corrisponde alla realtà, nel senso che l'attuale Regolamento prevede proprio quello che ha espresso: se c'è la volontà, diciamo così da parte dei Consiglieri di proporre delle modifiche regolamentari, verranno convocate delle Commissioni apposite su iniziativa proprio dei Consiglieri dove verranno valutate eventuali proposte di modifica di regolamento e se il Consiglio riterrà si potranno eventualmente applicare. Chiaramente sarà nostra cura, nel momento in cui c'è una proposta specifica ufficiale, sarà nostra cura come uffici, approfondire con la Regione e verificare anche l'effettiva possibilità di operare in questo senso."

Consigliere Cristina QUERIN: "Volevo semplicemente rivolgere un plauso all'Amministrazione comunale che anche quest'anno sceglie di non intervenire sulle aliquote e quindi sui costi che gravano sulle famiglie che in questo momento stanno anche subendo l'onere di un aumento inflattivo molto pesante oltre a quello dovuto alle spese energetiche e della vita quotidiana. Quindi avere un'attenzione soprattutto per i cittadini che hanno più difficoltà e che guardano anche questo tipo di oneri che l'ente pubblico può far gravare sulle loro tasche, significa avere veramente un'attenzione che si mantiene sempre. E questo non è una cosa da poco, si mantiene sempre molto bassa pur garantendo i servizi di eccellenza come quelli che si possono avere nella nostra Comunità, nel nostro Comune."

Secondo giro di interventi.

Consigliere Andrea CARLI: "Fare scelte di questo tipo legate al fatto di riuscire a mantenere simile all'anno precedente le aliquote di un'imposta, vuol dire comunque accettare di dover risparmiare da altre parti, quindi cerco di ricollegarmi anche al tema dell'illuminazione pubblica: non è che noi abbiamo deciso di tenere le luci spente per fare poi una scelta sull'ILIA o via di questo passo. Però ritorno nel ragionamento più complessivo, che è dato dal fatto che le risorse disponibili non consentono mai di poter fare tutto e quindi ci sono dei vincoli, e a fronte di questi vincoli poi bisogna fare delle scelte, ovviamente chi si trova al Governo ha la responsabilità, quindi l'onere e l'onore

di fare delle scelte magari cercando di condividere, e via di questo passo. Però credo che in questo momento cercare di contenere le aliquote nei confronti dei cittadini e in un in un contesto nel quale comunque già il Comune stesso si ritrova, come dicevamo, a dover sostenere delle spese energetiche molto maggiori, un'inflazione che incide anche su altre voci di costo come per esempio i servizi alla persona eccetera. Beh, diventa del tutto evidente che il plauso a chi è riuscito ad operare questo mantenimento di aliquote credo che sia ancora maggiore proprio per il fatto che sarebbe molto semplice andare a riversare ciò che è l'aumento dell'inflazione sui costi dei servizi che un Comune eroga; sarebbe automatico, sarebbe facile. La scelta più difficile è quella invece di cercare di impegnarsi per rendere la macchina la più efficiente possibile e quindi nella ricerca dell'efficienza trovare anche dei risparmi che consentano di mantenere magari uguali le aliquote come è per l'Irpef da un bel po' di anni e come anche dall'inizio dell'anno scorso dall'applicazione dell'ILIA Anche nel caso di questa imposta."

Non essendoci dichiarazioni di voto, si mette in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160:

- comma 738 che dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 e 783 della medesima legge;
- comma 739 che stabilisce che l'imposta si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, fermo restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le Provincie autonome di Trento e Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti;

DATO ATTO che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, che prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione;

RILEVATO che con legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022 che prevede che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, definisca le aliquote entro i seguenti parametri definiti con riferimento alle singole fattispecie impositive:

| Tipologia ILIA (LR 17/2022) | Aliquota ILIA | aliquota BASE stabilita dalla legge stabilita dalla legge (I.r. 17/2022 art. 9) | aliquota MINIMA che può essere stabilita dal Comune | aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal Comune | NOTE L.R. 17/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione Principale e pertinenze o assimilata (diverso da cat. A/1, A8, e A/9). | esenti | esenti | | | ART. 11" ESENZIONE DELL'IMPOSTA" Comma 1 LETTERA A): L'abitazione principale o assimilata come definita dall'articolo 4, comma 1, lettere a e b, a eccezione delle unità abitative calssificate nelle categorie catastali A/1 e A/8 o A/9. |
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. * detrazione di euro 200,00 come previsto dall'art. 9 comma 1 | 0,59% | 0,5% | 0,00% | 0,6% | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma. 1: Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con delibedrazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATEA), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica). |
| Fabbricati rurali uso strumentale | 0,00% | 0,1% | 0,00% | 0,1% | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma 4: Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento. |
| Beni merce (esenti per legge) | esenti | esenti | | | ART. 11" ESENZIONE DELL'IMPOSTA" Comma 1 LETTERA H) : i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. |
| Terreni agricoli (esenti per legge) | esenti | esenti | | | ART. 12 "Esenti dall'imposta per i terreni agricoli) |

| Tipologia ILIA (LR 17/2022) | Aliquota ILIA | aliquota BASE stabilita dalla legge stabilita dalla legge (l.r. 17/2022 art. 9) | nuò accara etahilita | aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal Comune | NOTE L.R. 17/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aree fabbricabili | 0,76% | 0,86% | 0,00% | 1,06% | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma 6: Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino ll'azzeramento |
| Fabbricati strumentali all'attività economica utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale. | 0,86% | 0,86% | 0,00% | | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma 7: Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentaria sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento FABBRICATI STRUMENTALI <u>definiti dall'art. 3 comma b</u>) fabbricato strumentale all'attività economica: <u>il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esdusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);</u> |
| Base - da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle elencate | 0,95% | 0,86% | 0,00% | 1,06% | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma 8: Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. |

VISTI gli articoli 10, 11 e 12 della Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022 che disciplinano le riduzioni ed esenzioni di imposta per le specifiche fattispecie ivi previste;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge n. 17 del 14 novembre 2022 relative alle modalità di trasmissione e pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento relative all'imposta nel Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che ai sensi di tali disposizioni la delibera di approvazione del regolamento ha effetto per l'anno di riferimento a condizione che sia trasmessa ed inserita nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO pertanto necessario approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma al fine di garantire gli stanziamenti di entrata previsti nello schema di Bilancio di Previsione 2024-2026;

EVIDENZIATO che l'Ente ritiene di confermare le aliquote applicate lo scorso anno nel rispetto dei range stabiliti dall'art. 9 della L.R. 17/2022;

VISTO il Regolamento ILIA approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 16/02/2023;

VISTO il comma 169 della legge 296/2006 che prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

RICHIAMATO l'art. 151 del D.Lgs. 265/2000, il quale stabilisce che gli Enti deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, riferito a un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.267/2000;

RITENUTO di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate,

con la seguente votazione,

presenti e votanti n. 16, componenti il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 16, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di **approvare** per l'anno di imposta 2024 le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma – ILIA nelle misure stabilite nella seguente tabella:

| Tipologia ILIA (LR 17/2022) | Aliquota ILIA | aliquota BASE stabilita dalla legge stabilita dalla legge (l.r. 17/2022 art. 9) | aliquota MINIMA che può essere stabilita dal Comune | aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal Comune | NOTE L.R. 17/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione Principale e pertinenze o assimilata (diverso da cat. A/1, A8, e A/9). | esenti | esenti | | | ART. 11" ESENZIONE DELL'IMPOSTA" Comma 1 LETTERA A): L'abitazione principale o assimilata come definita dall'articolo 4, comma 1, lettere a e b, a eccezione delle unità abitative calssificate nelle categorie catastali A/1 e A/8 o A/9. |
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. * detrazione di euro 200,00 come previsto dall'art. 9 comma 1 | 0,59% | 0,5% | 0,00% | 0,6% | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma. 1: Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con delibe0razione del consiglio comunale, possono aumentaria di 0,1 punti percentuali o diminuiria fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica). |
| Fabbricati rurali uso strumentale | 0,00% | 0,1% | 0,00% | 0,1% | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma 4: Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento. |
| Beni merce (esenti per legge) | esenti | esenti | | | ART. 11" ESENZIONE DELL'IMPOSTA" Comma 1 LETTERA H): i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. |
| Terreni agricoli (esenti per legge) | esenti | esenti | | | ART. 12 "Esenti dall'imposta per i terreni agricoli) |
| Aree fabbricabili | 0,76% | 0,86% | 0,00% | 4.000/ | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma 6: Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino ll'azzeramento |
| Fabbricati strumentali all'attività economica utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale. | 0,86% | 0,86% | 0,00% | 0,96% | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma 7: Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento FABBRICATI STRUMENTALI <u>definiti dall'art. 3 comma b</u>) fabbricato strumentale all'attività economica: <u>il fabbricato di cui alla lettera a</u>) <u>utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale</u> così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); |
| Base - da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle elencate | 0,95% | 0,86% | 0,00% | 1.06% | ART. 9 "ALIQUOTE" Comma 8: Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. |

2. di demandare all'Area risorse finanziarie-tributi gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Considerata inoltre l'urgenza, con successiva votazione,

presenti e votanti n. 16, componenti il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 16, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e ss. mm. ii..

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Maniago, 12/12/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA DOTT. MARCO PERIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Maniago, 12/12/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA DOTT. MARCO PERIN

Il Presidente del Consiglio Umberto SCARABELLO

Il Segretario Avv. Angelo Raffaele PETRILLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/01/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16/01/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n. 21.

Maniago, lì 02/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa Carolina SALVADOR

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 27/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24 maggio 2004 n. 17.

Maniago, lì 02/01/2024

Il Responsabile dell'esecutività Avv. Angelo Raffaele PETRILLO